

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 978)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALBARELLO, PIRASTU, PECCHIOLI, BRUNI,  
PELUSO, SCHERRI e SPECCHIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1973

Riconoscimento agli effetti amministrativi del tempo trascorso in prigionia (limitatamente ad un massimo di anni due) ai militari italiani, durante le guerre 1915-18 e 1940-45. Estensione dei benefici della legge 18 marzo 1968, n. 263, sugli ex combattenti della guerra 1915-18 (Cavalierato di Vittorio Veneto e assegno vitalizio di benemerenzza) ai soggetti di cui sopra

ONOREVOLI SENATORI. — Il primo articolo del presente disegno di legge aveva ottenuto, nella passata legislatura, il parere unanime della 4ª Commissione difesa del Senato della Repubblica e il relatore Morandi aveva anche compilato una relazione favorevole per l'Aula. Purtroppo avveniva lo scioglimento anticipato delle Camere e la legge non poté essere approvata. Pertanto i proponenti senza soffermarsi a ripetere le argomentazioni a favore della necessità di equità della proposta rimandano al disegno di legge n. 20 della V legislatura comunicato alla Presidenza il 28 giugno 1968 e alla relazione del senatore Morandi comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 1969.

I proponenti hanno creduto opportuno aggiungere un secondo articolo, che sarebbe veramente pleonastico, se non ci trovassimo in presenza di una discriminazione offensiva nei confronti dei vecchi combattenti che

nella guerra 1915-18 ebbero la disgrazia di cadere prigionieri del nemico e che non hanno potuto fregiarsi del Cavalierato di Vittorio Veneto e godere del modestissimo assegno previsto per tutti gli altri ex combattenti.

I promotori non possono non sottolineare che con la legge n. 336 del 1970 i prigionieri della guerra 1940-45 sono stati equiparati a tutti gli effetti (esodo con 7 anni di anticipo, scatti di stipendio, eccetera) a tutti gli altri ex combattenti, dipendenti dello Stato e del parastato. È quindi un'ingiustizia bella e buona il diniego riservato agli ex combattenti caduti prigionieri nella guerra 1915-18 e per benefici, tra l'altro, molto meno consistenti.

I proponenti pertanto si augurano che tutte le difficoltà saranno superate affinché l'iter del presente disegno di legge sia il più breve possibile in considerazione di coloro che, in età molto avanzata, attendono che la loro rivendicazione sia accolta.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

**Art. 1.**

Per i militari e le categorie assimilate di cui al decreto luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207, ed alla legge 24 aprile 1950, n. 390, limitatamente ad un massimo di anni due, sono riconoscibili, ai soli effetti amministrativi, le campagne di guerra anche per il tempo trascorso in prigionia, sempre che sia stato espresso, all'atto di rimpatrio, giudizio favorevole della Commissione di interrogatorio.

**Art. 2.**

I benefici della presente legge si intendono applicabili al fine di ottenere il Cavaliere di Vittorio Veneto, l'assegno vitalizio e le altre provvidenze previste agli ex combattenti caduti prigionieri durante la guerra 1915-18 che possano dimostrare di poter cumulare tra permanenza in zona di operazioni e permanenza in prigionia un periodo minimo di almeno sette mesi.